

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ^{(1) (3)}.

Nuovo codice della strada. ^{(2) (4) (5)}

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.

(2) Le denominazioni degli uffici e delle strutture ministeriali contenute nel presente decreto sono state aggiornate ai sensi di quanto disposto dall'[art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9](#). Laddove nel presente testo era prevista l'emanazione di provvedimenti di concerto tra due o più ministeri e, in seguito alla ridenominazione degli stessi, disposta dal suddetto articolo 17, le competenze sono confluite in un unico ministero, si è provveduto, ove necessario e possibile, agli opportuni aggiustamenti lessicali.

(3) Per la delega ad emanare disposizioni integrative e correttive del presente decreto, vedi l'[art. 1, L. 22 marzo 2001, n. 85](#).

(4) Il regolamento di esecuzione del presente provvedimento è stato emanato con [D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495](#).

(5) A norma dell'[art. 10, comma 6, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558](#), i richiami alle "sezioni", al "registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione" nonché al "registro di cui all'articolo 2", contenuti nel presente decreto e nelle relative norme attuative, devono intendersi riferiti, per le attività di autoriparazione, al "registro delle imprese" e nel caso di impresa artigiana, all'albo delle imprese artigiane".

Art. 58 *Macchine operatrici* ⁽²⁶³⁾

In vigore dal 1 gennaio 1993

1. Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.

2. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici si distinguono in:

a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;

- b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili;
- c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.

3. Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle loro caratteristiche, possono essere attrezzate con un numero di posti, per gli addetti, non superiore a tre, compreso quello del conducente.

4. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine operatrici semoventi a ruote non pneumatiche o a cingoli non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.

(263) A norma dell'[art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214](#), le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

Art. 114 *Circolazione su strada delle macchine operatrici* ⁽⁶³⁸⁾ ⁽⁶⁴⁰⁾

In vigore dal 24 dicembre 2013

1. Le macchine operatrici per circolare su strada devono rispettare per le sagome e masse le norme stabilite negli [articoli 61](#) e [62](#) e per le norme costruttive ed i dispositivi di equipaggiamento quelle stabilite dall'[art. 106](#).

2. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette ad immatricolazione presso gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri ⁽⁶³¹⁾, che rilasciano la carta di circolazione a colui che dichiara di essere il proprietario del veicolo. ⁽⁶³²⁾

2-bis. Le prescrizioni di cui al comma 2 non si applicano ai carrelli di cui all'articolo 58, comma 2, lettera c), qualora circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le relative prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione. ⁽⁶³⁹⁾

3. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette altresì alla disciplina prevista dagli [articoli 99, 107, 108, 109, 111](#) e [112](#). Le macchine operatrici che per necessità funzionali hanno sagome e massa eccedenti quelle previste dagli [articoli 61](#) e [62](#) sono considerate macchine operatrici eccezionali; ad esse si applicano le norme previste dall'[art. 104](#), comma 8, salvo che l'autorizzazione per circolare ivi prevista è valida per un anno e rinnovabile. ⁽⁶³⁶⁾

4. Le macchine operatrici semoventi per circolare su strada devono essere munite di una targa contenente i dati di immatricolazione; le macchine operatrici trainate devono essere munite di una speciale targa di immatricolazione. ⁽⁶³³⁾
5. La modalità per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, nonché per quelli riguardanti le modificazioni nella titolarità del veicolo ed il contenuto e le caratteristiche della carta di circolazione sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ⁽⁶³⁷⁾.
6. Le modalità per l'immatricolazione e la targatura sono stabilite dal regolamento. ⁽⁶³⁴⁾
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle medesime sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, previste per le analoghe violazioni commesse con macchine agricole. ⁽⁶³⁵⁾

(631) A norma dell'*art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, a decorrere dal 30 giugno 2003, le denominazioni "ufficio o uffici o ufficio provinciale o uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C." sono sostituite dalle seguenti: "ufficio o uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri."

(632) Comma così modificato dall'*art. 55, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(633) Comma così sostituito dall'*art. 55, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(634) Comma così modificato dall'*art. 55, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(635) Comma così modificato dall'*art. 21, comma 5, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507*.

(636) Comma così modificato dall'*art. 15, comma 3, L. 29 luglio 2010, n. 120*.

(637) A norma dell'*art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministro dei trasporti" è sostituita dalla seguente: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".

(638) A norma dell'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214*, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(639) Comma inserito dall' *art. 13, comma 12, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145*.

(640) Per le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entità tecniche, vedi il [*D.M. 2 maggio 2001, n. 277*](#).